

ad 12.485

**Iniziativa parlamentare  
Aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore  
alberghiero. Proroga**

**Rapporto del 12 novembre 2012 della Commissione dell'economia e dei  
tributi del Consiglio nazionale**

**Parere del Consiglio federale**

del 23 gennaio 2013

---

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 2012 concernente l'iniziativa parlamentare per la proroga dell'aliquota speciale IVA sulle prestazioni del settore alberghiero.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 gennaio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

# Parere

## 1 Situazione iniziale

L'aliquota speciale IVA per le prestazioni del settore alberghiero (alloggio con prima colazione) è stata introdotta il 1° ottobre 1996 con validità limitata al 31 dicembre 2001. Tale aliquota ridotta era intesa come misura temporanea per sostenere il settore alberghiero che a metà degli anni Novanta si trovava in una difficile situazione economica. Da allora l'Assemblea federale ha prorogato l'aliquota speciale IVA complessivamente quattro volte, l'ultima volta nell'ambito della revisione totale della legge sull'IVA (LIVA) dove ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2013.

In occasione della sua seduta del 22 ottobre 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso, con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto, di presentare un'iniziativa parlamentare per chiedere che l'aliquota speciale IVA per il settore alberghiero venga prolungata di altri quattro anni fino alla fine del 2017. Il 6 novembre 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha dato seguito all'iniziativa. Il 12 novembre 2012 la CET-N ha adottato il progetto di legge e il relativo rapporto<sup>1</sup>. Dato che si tratta semplicemente di mantenere in vigore una normativa già vigente, e considerato che se si conducesse una consultazione ordinaria non vi sarebbe praticamente il tempo per riuscire ad attuare la modifica di legge prima della scadenza del periodo di validità dell'aliquota speciale IVA, la Commissione ha rinunciato a indire una procedura di consultazione. Con lettera del 20 novembre 2012 la CET-N ha invitato il Consiglio federale a presentare un parere entro il 6 febbraio 2013.

## 2 Parere del Consiglio federale

Nella parte B del messaggio del 25 giugno 2008<sup>2</sup> concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e nel messaggio aggiuntivo del 23 giugno 2010<sup>3</sup> al messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (Promozione dell'economia e della crescita), il Consiglio federale propone una radicale semplificazione del sistema dell'IVA. Le riforme proposte prevedono la soppressione di gran parte delle esclusioni dall'imposta e l'introduzione di un'aliquota unitaria. Il 21 dicembre 2011, il Consiglio nazionale ha rinviato definitivamente la parte B del progetto al Consiglio federale, con la richiesta di elaborare un modello a due aliquote. Nel mandato di rinvio si chiede in particolare di assoggettare le prestazioni del settore alberghiero all'aliquota ridotta. Tale richiesta implica tuttavia la necessità d'abrogazione dell'articolo 130 capoverso 2 della Costituzione federale e quindi una votazione popolare. Pertanto, il modello a due aliquote proposto nel mandato di rinvio potrà entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2016.

Qualora l'aliquota speciale IVA fosse soppressa al 1° gennaio 2014, le prestazioni del settore alberghiero sarebbero dunque assoggettate per due anni all'aliquota normale dell'8 per cento per poi essere tassate in seguito all'aliquota ridotta. Ma per i soggetti fiscali interessati, ogni modifica dell'aliquota comporta un onere non tra-

1 FF 2013 ...  
2 BBl 2008 6033  
3 BBl 2010 4731

scurabile. Per questa ragione occorrerebbe assolutamente evitare di procedere a due modifiche dell'aliquota consecutive a breve intervallo.

La nuova scadenza a fine 2017 garantisce che entro questo periodo la prevista riforma dell'imposta sul valore aggiunto possa effettivamente essere attuata. Qualora la revisione della LIVA dovesse già entrare in vigore prima dello spirare di questo termine, l'articolo 25 capoverso 4 LIVA, e con esso l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero, sarebbero automaticamente abrogati.

Nel Piano finanziario 2014–2016 era previsto di sopprimere l'aliquota speciale IVA e di tassare dal 1° gennaio 2014 le prestazioni del settore alberghiero nuovamente all'aliquota normale dell'8 per cento. Rispetto al piano finanziario attuale una proroga dell'aliquota speciale dell'IVA avrebbe generato minori entrate per circa 180 milioni di franchi l'anno. Nei quattro anni della proroga le minori entrate corrisponderebbero dunque a 720 milioni di franchi. Nel regime del freno all'indebitamento queste minori entrate strutturali dovrebbero venire compensate con riduzioni delle uscite o aumenti delle imposte.

### **3 Proposta del Consiglio federale**

Il Consiglio federale propone di approvare il progetto.